

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XI legislatura

N. 50

23 giugno 2021

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**RATIFICA DELL'INTESA INTERREGIONALE TRA LE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA, VENETO E PIEMONTE CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AD AIPO IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ CICLISTICA E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2001, N. 42 E DELL'ANNESSO ACCORDO COSTITUTIVO**

Oggetto assembleare n. 3606

## Relazione

Il presente progetto di legge regionale è finalizzato alla ratifica dell'Intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte con la quale le Regioni hanno concordato di integrare le funzioni già svolte dall'Agenzia interregionale per il fiume Po -AIPO- con quelle in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica.

AIPO è stata istituita rispettivamente con le Leggi n.42 del 2001 dell'Emilia-Romagna, n.5 del 2002 della Lombardia, n.4 del 2002 del Veneto e n.38 del 2001 del Piemonte, al fine di garantire una gestione unitaria e interregionale del bacino del Po, svolgendo le funzioni di cui all'art.89 del D. Lgs 31 marzo 1998, n.112.

Oggi, a seguito della previsione di stanziamenti da parte dello Stato per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica ed in particolare alla realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, tra le quali è compresa la ciclovia Vento, ed al fine di poter utilizzare le risorse stanziante, si rende necessario ampliare le funzioni già attribuite ad AIPO, in quanto le iniziative progettuali in corso per realizzare percorsi ciclabili e ciclovie prevedono l'uso di opere idrauliche e in particolare del sistema arginale del fiume Po in gestione ad AIPO e che pertanto è opportuno e necessario garantirne la compatibilità con gli usi primari provvedendo all'attribuzione dell'attività di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di detti percorsi e ciclovie alla stessa AIPO.

Nello specifico, la ciclovia Vento insiste sul territorio delle quattro Regioni che hanno istituito l'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO).

Si è reso pertanto necessario concludere un'Intesa interregionale fra le Regioni volta a concordare le funzioni da attribuire ad AIPO, per rendere possibile la realizzazione e la gestione delle infrastrutture della mobilità ciclistica ricadenti prevalentemente sulle pertinenze idrauliche già di competenza della stessa AIPO e relative al bacino idrografico del fiume PO e le modalità per la loro attuazione.

Si è ritenuto quindi necessario ed opportuno modificare i contenuti della legge regionale istitutiva di AIPO e dell'annesso "Accordo costitutivo" per attualizzarla e rendere le attività dell'Agenzia compatibili alle esigenze di realizzazione delle infrastrutture per la ciclabilità oggetto di programmazione nazionale

in considerazione delle sue funzioni di salvaguardia degli argini e permettere di poter disporre dei finanziamenti nazionali previsti.

La ratifica dell'Intesa viene proposta all'Assemblea Legislativa in applicazione dell'art. 117, comma ottavo della Costituzione, degli articoli 25 e 28, comma 4. lett. h) dello Statuto regionale e dell'art. 21 della L.R. n. 16/2008.

Il progetto di legge di ratifica si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 concernente l'oggetto e finalità della legge, ratifica l'Intesa sottoscritta tra le quattro Regioni al fine di integrare le funzioni già esercitate da AIPO con quelle espressamente indicate al successivo art. 2 in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica.

L'articolo 2 concernente le modifiche alla LR 42 del 2001

nel quale sono espressamente attribuite ad AIPO e disciplinate le modalità di esercizio delle nuove funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche di propria competenza e relative al bacino idrografico del fiume Po.

L'articolo 3 concernente le modifiche all'art 4(Funzioni) dell'accordo costitutivo dell'Accordo costitutivo dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), annesso alla legge regionale 22 novembre 2001 n.42, recepisce nell'accordo stesso le nuove funzioni attribuite ad AIPO con il precedente art 3.

L'articolo 4 relativo all'efficacia dell'Intesa ratificata, stabilisce che questa decorre dall'entrata in vigore dell'ultima legge di ratifica delle regioni partecipanti all'Intesa.

---

**PROGETTO DI LEGGE****Art. 1***Oggetto e finalità*

1. La presente legge, in conformità all'articolo 25, comma 1, e all'articolo 28, comma 4, lettera h) dello Statuto regionale e all'articolo 21, comma 4, della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione Europea, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale), ratifica l'Intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte concernente l'attribuzione di funzioni ad AIPO in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica. Sulla base di tale intesa sono integrate le funzioni amministrative già esercitate dall'Agenzia interregionale per il fiume Po, AIPO, in attuazione della legge regionale 22 novembre 2001, n. 42 (Istituzione dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po AIPO) e delle leggi regionali istitutive vigenti presso le altre Regioni costituenti l'Agenzia, nonché dell'Accordo costitutivo approvato con le stesse.

**Art. 2***Modifiche alla legge regionale 22 novembre 2001 n.42*

1. Dopo il comma 1 dell'art 1 della legge regionale 22 novembre 2001 n.42 recante "Istituzione dell'Agenzia Interregionale del fiume Po (AIPO)" è inserito il seguente comma:

"1 bis. L'Agenzia può svolgere altresì, purché compatibili con le funzioni di cui al comma 1, i compiti e le attività relativi alla progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle

infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche di propria competenza e relative al bacino idrografico del fiume Po, secondo le modalità individuate in specifici accordi con le Regioni interessate."

**Art. 3***Modifiche dell'Accordo costitutivo dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), annesso alla legge regionale 22 novembre 2001 n.42*

1. Dopo il comma 2 dell'art 4 dell'Accordo costitutivo dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), annesso alla legge regionale 22 novembre 2001 n.42 è inserito il seguente comma:

"2 bis) L'agenzia può svolgere i compiti e le attività di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche di propria competenza e relative al bacino idrografico del fiume Po, previa stipula di accordi con le Regioni interessate che definiscono, tra l'altro, l'ammontare delle relative risorse assegnate allo scopo."

**Art. 4***Efficacia*

L'efficacia dell'Intesa e delle conseguenti modifiche alla Legge regionale 22 novembre 2001 n.42 recante "Istituzione dell'Agenzia Interregionale del fiume Po (AIPO)" e all'annesso "Accordo costitutivo dell'agenzia interregionale per il fiume Po" decorre dall'entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali di ratifica dell'intesa.

**INTESA FRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, REGIONE LOMBARDIA, REGIONE DEL VENETO E REGIONE PIEMONTE CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AD AIPO IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' CICLISTICA**

**PREMESSO** che:

- l'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni e integrazioni ha previsto un primo stanziamento di specifiche risorse per gli anni 2016, 2017 e 2018 - per interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica ed in particolare per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche;
- l'articolo 1, comma 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha previsto che per lo sviluppo del sistema nazionale delle ciclovie turistiche, ai sensi del su indicato comma 640 della legge n. 208 del 2015, è autorizzata l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;
- l'articolo 52 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha introdotto ulteriori priorità di percorsi ciclistici rientranti nel Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche;
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 29 novembre 2018 n.517, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2019, n. 18, ha definito le modalità di individuazione e realizzazione dei progetti e degli interventi, nonché il piano di riparto e le modalità di erogazione delle risorse stanziare con la legge di cui sopra;

**DATO ATTO** che in questo contesto:

- il territorio della Regione Emilia-Romagna è coinvolto attualmente nel Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche con tre ciclovie che lo attraversano e nello specifico con una direttrice trasversale rappresentata dalla Ciclovía Vento (con percorso da Venezia a Torino) e da due direttrici longitudinali come la Ciclovía Sole (da Verona a Firenze) e la Ciclovía Adriatica (con percorso da Chioggia-Ve al Gargano);
- il territorio della Regione Lombardia è coinvolto attualmente nel Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche con tre ciclovie che lo attraversano e, nello specifico, la Ciclovía Vento (da Venezia a Torino), la Ciclovía Sole (da Verona a Firenze) e la Ciclovía del Garda (anello ciclabile intorno al lago di Garda);
- il territorio della Regione Veneto è coinvolto attualmente nel Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche con quattro ciclovie che lo attraversano e, nello specifico, la Ciclovía Adriatica (da Chioggia a Santa Maria di Leuca), la Ciclovía Vento (da Venezia a Torino), la Ciclovía Sole (da Verona a Firenze) e la Ciclovía del Garda (anello ciclabile intorno al lago di Garda);
- il territorio della Regione Piemonte è coinvolto attualmente nel Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche con la Ciclovía Vento (da Venezia a Torino);

**PREMESSO** che è in fase di elaborazione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e di concerto con le Regioni e gli Enti Locali, il Piano Generale della Mobilità Ciclistica che, come previsto dalla legge quadro nazionale sulla mobilità ciclistica n. 2/2018, definirà il quadro

aggiornato della Rete delle ciclovie di interesse nazionale, nonché quello delle reti secondarie e integrative anche ai diversi livelli territoriali (regionale, provinciale, città metropolitana e comunale);

**CONSIDERATO** quindi che le ciclovie già inserite nel Sistema Nazionale, ma prevedibilmente anche altre ciclovie di interesse nazionale, regionale e locale potranno attraversare il bacino idrografico del fiume Po;

**PREMESSO** inoltre che:

- in particolare le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte ad aprile 2019 hanno sottoscritto con il MIT, come previsto dalla sopracitata DM n. 517/2018, un Protocollo d'Intesa avente la finalità di regolare i rapporti tra le Amministrazioni impegnate nella progettazione e realizzazione della Ciclovia Vento, con particolare riguardo all'attuazione dei primi lotti prioritari, consentendo all'Ente capofila, individuato nella Regione Lombardia, di assumere a propria volta tutti gli impegni derivanti dallo stesso Protocollo d'Intesa e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 novembre 2018, n. 517;
- che le Regioni hanno approvato lo schema del citato protocollo, rispettivamente: la Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta n. 590 del 15 aprile 2019, la Regione Lombardia con deliberazione della Giunta n. 1548 del 15 aprile 2019, la Regione Piemonte con deliberazione della Giunta n. 43 - 8824 del 18 aprile 2019 e la Regione Veneto con deliberazione della Giunta n. 505 del 23 aprile 2019;
- le Regioni partecipanti si sono impegnate a gestire in modo coordinato e sistemico la realizzazione del Progetto, assicurando le migliori condizioni di efficienza e di economicità;

**RILEVATO** che:

- le Regioni partecipanti alla realizzazione della ciclovia Vento sono le medesime che hanno istituito l'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPo) rispettivamente con le Leggi n. 42 del 2001 dell'Emilia-Romagna, n. 5 del 2002 della Lombardia, n. 4 del 2002 del Veneto e n. 38 del 2001 del Piemonte;
- AIPo in attuazione delle citate leggi regionali istitutive, al fine di garantire una gestione unitaria e interregionale del bacino del Po, svolge le funzioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

**PRESO ATTO** che le iniziative progettuali in corso per realizzare percorsi ciclabili e ciclovie prevedono l'uso di opere idrauliche e in particolare del sistema arginale del fiume Po in gestione ad AIPo e che pertanto è opportuno e necessario garantirne la compatibilità con gli usi primari provvedendo all'attribuzione dell'attività di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di detti percorsi e ciclovie alla stessa AIPo;

**VISTA** la proposta del Comitato di indirizzo di AIPo contenuta nella deliberazione n. 36 del 18 novembre 2019 avente ad oggetto "Approvazione dello schema di integrazione delle leggi istitutive e dell'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po";

**RITENUTO** pertanto necessario procedere all'approvazione di apposita Intesa fra le Regioni partecipanti ad AIPo, per permettere il raggiungimento dell'obiettivo di realizzare percorsi ciclabili in conformità agli usi dei beni in gestione ad AIPo, e a tal fine:

- concordare le modifiche da apportare alle leggi istitutive di AIPo integrando le funzioni ad essa già attribuite con i compiti e le attività di progettazione, costruzione e manutenzione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche di competenza di AIPo e relative al bacino idrografico del fiume Po, secondo le modalità individuate in specifici accordi con le Regioni interessate;
- procedere alla modifica dell'art. 4 dell'«Accordo costitutivo dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPo)», annesso alle leggi regionali istitutive dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po ed approvato con le stesse leggi, integrandone il testo con le modalità di esercizio delle funzioni attribuite ad AIPo per la mobilità ciclistica, descritte nel punto precedente;

Regione Emilia-Romagna

Regione Lombardia

Regione Veneto

Regione Piemonte

con la presente Intesa, concordano le seguenti modifiche alle rispettive leggi regionali istitutive dell'Agenzia Interregionale del fiume Po (AIPo), che si impegnano a recepire nell'ambito dei propri ordinamenti:

#### Articolo 1

All'articolo 1 (oggetto e finalità) delle leggi n. 42 del 2001 dell'Emilia-Romagna, n. 5 del 2002 della Lombardia, n. 4 del 2002 del Veneto e n. 38 del 2001 del Piemonte è inserito il seguente comma:

*“L’Agenzia può svolgere altresì, purché compatibili con le funzioni di cui al comma 1, i compiti e le attività relativi alla progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche di propria competenza e relative al bacino idrografico del fiume Po, secondo le modalità individuate in specifici accordi con le Regioni interessate.”*

#### Articolo 2

All'articolo 4 dell'Accordo costitutivo dell'Agenzia interregionale per il fiume Po”, annesso alle Leggi di approvazione dell'Istituzione dell'agenzia stessa è inserito il seguente comma:

*2 bis) L’Agenzia può svolgere i compiti e le attività relativi alla progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche di propria competenza e relative al bacino idrografico del fiume Po, previa stipula di accordi con le Regioni interessate che definiscono, tra l’altro, l’ammontare delle relative risorse assegnate allo scopo.*

## REGIONE PIEMONTE

Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Personale e organizzazione

Marco Gabusi

## REGIONE LOMBARDIA

Assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile

Claudia Maria Terzi

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Assessore all'Ambiente, Difesa Suolo e della Costa, Protezione Civile

Irene Pirolo

## REGIONE DEL VENETO

Assessore all'Ambiente - Clima - Protezione civile - Dissesto idrogeologico

Gianpaolo Bottacin

*Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.*

